

BALDASSARE PASTORE

Costruzioni e ricostruzioni. I fatti nel ragionamento giuridico

ABSTRACT

Facts exist in a wide array of varieties and they raise a lot of philosophical questions. The relationship between law and fact can be investigated in different perspectives. A statement of fact is any statement in which an event is described as occurred in the domain of the real world. Statements concerning facts are a matter of choice and construction, but above all they can be proven to be true or false. The fact is not meaningful in itself, but only when it is bound up with a set of concepts, epistemological assumptions, linguistic conventions, shared values, general rules of experience, that gives it meaning. We deal with semantic, categorical, social or institutional constructions.

Legal reasoning concerns both facts and norms. Their meaning is the result of their entering into a reciprocal correspondence. Reconstruction of facts and interpretation of law cannot be separated. In judicial contexts facts are the point of reference of a procedural machinery concerning evidence. Such facts are selected, determined and verified according to their relevancy in the case. A statement describing a fact is true when and insofar as it has been confirmed by the evidence presented to the court.

KEYWORDS

Fact – Law – Social Construction of Reality – Legal Reasoning – Evidence.

1. LA REALTÀ NEL DIRITTO

«Fatto» è termine che, nella sua accezione più ampia, indica un fenomeno, un evento, un accadimento, suscettibile di rappresentazione, osservazione, analisi, accertamento, verifica, controllo, previsione, che acquista specifici aspetti in relazione ai metodi e agli strumenti di indagine scelti e che si assume dotato della caratteristica dell'indipendenza dalle credenze soggettive di chi li adopera¹. La configurazione del fatto è il risultato di procedure che permettono di articolare forme di comprensione ed è collegata allo sfondo delle interazioni riconosciute come luogo dell'intersoggettività.

Di «fatti» si parla solo se essi sono individuati e distinti attraverso il linguaggio che li ritaglia a partire da un orizzonte di molteplici possibilità e determinazioni

1. N. Abbagnano, 1980.

nel mondo della realtà. Benché non vada confuso ciò che è reale con ciò che è conoscibile dagli esseri umani², il fatto, nel procedimento conoscitivo, risulta sempre relazionato al soggetto conoscente, che lo inserisce, attraverso schemi concettuali, in un contesto di senso, nel momento stesso in cui ne fa oggetto della propria considerazione. Da questo punto di vista, la nozione di «fatto» si connette alla questione squisitamente filosofica relativa alla fondazione della conoscenza del «mondo esterno» e segue le vicende della riflessione epistemologica moderna e contemporanea³. Questa riflessione, che riguarda la capacità umana di cogliere e rappresentare aspetti della realtà, presuppone una ontologia, che attiene ai modi di esistenza della realtà. Rileva, in proposito, la distinzione tra caratteristiche del mondo «intrinseche», indipendenti dalle rappresentazioni che se ne danno e dall'atteggiamento adottato verso di esse, e caratteristiche «relative agli osservatori». Le caratteristiche del mondo, pertanto, presentano valenze ontologiche ed epistemiche, sia «oggettive» sia «soggettive», che possono porsi in maniera oppositiva, ma anche intersecarsi variamente⁴.

Il linguaggio giuridico fa continuo uso della nozione di «fatto», collocandola entro una catena di segni, di trasformazioni semantiche, di relazioni pragmatiche, di orientamenti assiologici, di interpretazioni, alla luce di strutture operative e teoriche⁵. La nozione, invero, è caratterizzata da un notevole grado di genericità e ha assunto diversi significati.

Il pensiero giuridico ha elaborato distinzioni e classificazioni dei «fatti» con riguardo alle caratteristiche ritenute, di volta in volta, rilevanti, cercando di padroneggiare la grande varietà delle fattispecie normative⁶. È da sottolineare, comunque, che le elaborazioni delle tipologie relative ai fatti giuridici hanno solitamente tralasciato i problemi riguardanti l'individuazione del fatto come oggetto di prova nel campo della controversia giudiziaria, nonostante l'evidente connessione funzionale tra il ragionamento probatorio e la dimostrazione dei fatti⁷.

I «fatti» assumono rilievo, tra l'altro, nella dottrina della «natura del fatto» o «natura della cosa»⁸, attraverso il riferimento al sostrato materiale delle strutture e dei rapporti economico-sociali che il diritto positivo è chiamato a regolare e dal quale è condizionato, assumendolo come elemento sussidiario in funzione interpretativa, integrativa e di orientamento legislativo.

2. H. Putnam, 2012, 9.

3. B. Rundle, 1993.

4. J. R. Searle (1995), trad. it. 1996, 12-21.

5. W. Hassemer (1968), trad. it. 2007, 139-46; B. Pastore, 1996, 67-8; G. Ubertis, 1979, 28.

6. Sulla nozione di «fatto giuridico» nella dottrina italiana cfr. T. G. Tasso, 2012, 83-98, 126-8.

7. M. Taruffo, 1992, 120-1. Sulla classificazione dei fatti relativi alla controversia giudiziaria cfr. N. McCormick (1994²), trad. it. 2001, 107-19.

8. Per una sintetica e puntuale panoramica su tale dottrina, e le sue diverse versioni, cfr. V. Omaggio, 2006.

In generale, si può dire che il contenuto del diritto, la sua materia, è la condotta umana o altri stati di cose posti in relazione essenziale con la condotta umana, in quanto sue condizioni o suoi effetti. I fatti a cui il diritto è interessato sono, dunque, eventi che riguardano i comportamenti delle persone.

In contesti giuridici, il fatto è configurato e individuato dalla norma come premessa di conseguenze di ordine prescrittivo. È selezionato dalla norma, costituendo il punto di riferimento degli effetti che essa stessa prevede. Il fatto, però, non si pone come dato empirico materiale, ma diventa oggetto di descrizioni, di giudizi, di enunciazioni, rappresentando il prodotto di una «costruzione» linguistica e concettuale che porta il segno dei presupposti e dei criteri che hanno condizionato e guidato la costruzione stessa⁹.

Propriamente, ciò che viene costruito o determinato, in funzione di concetti, valori, norme, sono gli enunciati relativi ai fatti del mondo reale, oppure versioni di segmenti di esperienza o di settori della realtà che hanno rilevanza in specifici ambiti¹⁰. È da sottolineare, a questo proposito, che il diritto si rapporta a vari tipi di «realtà». Si riferisce a realtà corrispondenti a fatti presupposti dall'ordinamento giuridico, che li prende in considerazione e ne fa dipendere conseguenze svariate, assumendoli nella sua sfera così come li trova fuori di essa. Ha a che fare anche con realtà create *ex novo*, che senza di esso non esisterebbero. Desume fatti da altre realtà, modificandoli o trasformandoli sostanzialmente¹¹. In ogni caso, in quanto modalità della convivenza sociale, valuta e regola la realtà, nelle sue varie manifestazioni, qualificandola¹². In tal modo, ne crea il senso.

Nel diritto, la descrizione dei fatti viene ricondotta alle fattispecie astratte normativamente configurate. Non sempre, però, si ha a che fare con determinazioni «descrittive». Accade, sovente, che un fatto sia individuato attraverso la definizione di aspetti valutativi o attraverso qualificazioni normative o «istituzionali». Ciò non toglie che ci si riferisca pur sempre a «fatti», intesi come accadimenti del mondo, implicanti spesso anche aspetti o atteggiamenti psicologici (come, ad esempio, la colpa o il dolo), il cui verificarsi è condizione per l'applicazione della norma nel caso concreto¹³.

Il criterio della rilevanza permette di selezionare e individuare i fatti. Esso, innanzitutto, si lega all'attribuzione di autonoma importanza ad accadimenti e circostanze in base a giudizi di valore metagiuridici¹⁴ che operano prima dell'attribuzione di rilevanza giuridica.

I fatti, invero, sono *giuridicamente rilevanti* quando corrispondono al «tipo» definito dalla regola presa in considerazione come possibile schema

9. M. Taruffo, 1992, 75, 84-5.

10. Ivi, 91-2; W. Hassemer (1968), trad. it. 2007, 116-8.

11. S. Romano, 1947, 204-19.

12. G. Zaccaria, 2012, 13-4.

13. M. Taruffo, 1992, 89, 92-3.

14. G. Ubertis, 1979, 12-4, 25-31.

giuridico per la decisione. Le norme definiscono «fatti-tipo» e i fatti singoli sono rilevanti in quanto corrispondenti a questi «fatti-tipo». Ciò che è «fatto», allora, può essere stabilito soltanto dopo la chiarificazione – che avviene in via interpretativa – della fattispecie, che, peraltro, viene compresa in relazione al fatto particolare¹⁵. I fatti giuridicamente rilevanti sono il principale oggetto di prova nel giudizio giurisdizionale. La nozione di «prova» va intesa, in senso ampio, come insieme delle conoscenze, dei procedimenti, dei mezzi che producono informazioni utilizzabili per attestare la loro verità¹⁶. È attraverso le prove che si avanzano e trovano legittimità le pretese cognitive sulla cui base vengono prese le decisioni. Le prove rappresentano gli elementi grazie ai quali una ricostruzione degli accadimenti è elaborata, verificata e confermata come vera.

I fatti possono essere anche *logicamente rilevanti*, se sono usati come premesse, punti di partenza, per inferenze che conducono a conclusioni riguardo alla verità o falsità degli enunciati relativi a un fatto giuridicamente rilevante¹⁷.

La correlazione e la dialettica tra fatto e diritto appartengono costitutivamente all'esperienza giuridica¹⁸ e ne permeano ogni ambito. La realizzazione del diritto richiede la messa in corrispondenza tra elementi fattuali ed elementi normativi. Questo processo si compie seguendo una duplice direzione. Da un lato, il fatto richiede di essere posto in relazione con la norma, al fine della sua qualificazione; dall'altro, la norma deve essere relazionata al fatto, adattata a questo¹⁹. Si è in presenza, così, di una duplice valutazione che verte sui fatti, sia in quanto oggetto di normazione sia quando questi hanno a che fare con l'attività interpretativo-applicativa. Qui, l'elemento normativo e quello fattuale, diversi in origine, risultano legati da un rapporto di determinazione reciproca.

2. IL RAGIONAMENTO GIURIDICO TRA FATTO E NORMA

Il diritto consiste in una pratica di continua equiparazione tra fatti e norme, a testimonianza della sua natura ibrida e dell'essenziale tensione tra essere e dover essere che lo caratterizza²⁰. Non può, pertanto, non prendere i fatti sul serio²¹.

La norma è regola del fatto, ma è il fatto che rende possibile una puntuale comprensione della norma²². Il ragionamento giuridico esemplifica paradigmaticamente questa dinamica.

Per «ragionamento giuridico» si intende quella complessa attività istituzio-

15. W. Hassemer (1968), trad. it. 2007, 172, 197.

16. M. Taruffo, 2009, 115-6, 139.

17. Ivi, 42.

18. M. Vogliotti, 2007, 215-6, 239-40.

19. A. Kaufmann (1965, 1982), trad. it. 2003, 32-3, 54-6.

20. A. Catania, 2006, 8-9, 30.

21. W. Twining, 2006², 14-34, 417-35.

22. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 25-6; W. Hassemer (1968), trad. it. 2007, 172-5; B. Pastore, 1996, 116-22; G. Carlizzi, 2012, 51-4.

nalizzata, articolata in una grande varietà di strutture argomentative, tra loro concatenate, con le quali si interpreta il diritto e lo si applica, accertando i fatti in esso sussumibili. La sua conclusione è costituita da una norma.

Il problema cruciale diviene la preparazione delle premesse (normative e fattuali)²³, posto che esse non sono già date, pronte per l'uso. Tali premesse vanno costruite e giustificate. Si tratta, da un lato, di addurre argomenti a sostegno della validità, giustezza, correttezza della norma applicata al caso; dall'altro, di fornire argomenti a sostegno della verità, plausibilità, attendibilità dell'enunciato che descrive le circostanze di fatto oggetto della controversia giudiziale.

I fatti su cui si controverte sono eventi incerti, verificatisi prima e al di fuori del processo, non direttamente percepibili, né immediatamente attingibili, né normalmente ripetibili. Entrano nel procedimento giudiziario sotto forma di narrazioni, che vengono costruite e proposte dai diversi soggetti coinvolti (parti, avvocati, testimoni, periti, consulenti tecnici, giudici) in base a differenti punti di vista, in un contesto di interazione conflittuale²⁴. La significatività dei fatti, dunque, dipende da un insieme di intenzioni, motivi, finalità che li rendono intelligibili.

Si è in presenza, così, di varie narrazioni dei fatti e, in effetti, dello stesso fatto possono darsi infinite versioni (vere o false). Tali narrazioni sono il risultato di selezioni compiute con riferimento al flusso indefinito degli eventi. La narrazione «vera» è quella «provata», ossia basata sulle prove che giustificano la sua scelta a preferenza di altre narrazioni possibili.

Le narrazioni dei fatti si configurano come ipotesi destinate a variare nel corso del processo, in ragione delle informazioni acquisite attraverso i mezzi di prova e sottoposte a verifica e a conferma²⁵. La ricostruzione del fatto avviene tramite l'accertamento della verità delle enunciazioni delle parti, che si svolge nella forma del contraddittorio²⁶ e che rinvia alla ruolo epistemico della prova, riflesso, a sua volta, della funzione svolta dal processo, considerato come «un insieme strutturato di attività finalizzate a conseguire conoscenze veritiere dei fatti rilevanti per la soluzione della controversia»²⁷. Accertare la verità dei fatti si pone come condizione necessaria della decisione giusta, non potendosi reputare tale un atto emanato su una base fattuale erronea o inattendibile²⁸.

Nel processo l'evento è ricostruito nei suoi particolari concreti, compresi nella loro dimensione spaziale e temporale e nella loro rilevanza, al fine di una qualificazione normativa della situazione assunta come «caso giuridico»²⁹. La

23. D. Canale, 2013, 340-7.

24. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 29; F. Di Donato, 2008, 100-5; M. Taruffo, 2009, 43-53, 199-207.

25. M. Gascón Abellán, 1999, 85-6, 194-202, 220-3.

26. G. Ubertis, 1979, 93-4; B. Pastore, 2013, 72-7.

27. M. Taruffo, 2009, 135.

28. Ivi, 136; B. Pastore, 2013, 85-6.

29. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 28-9.

sua determinazione dipende dalla conoscenza, selezione, interpretazione, messa in ordine dei fatti, e dal loro accertamento, al termine del quale si trova la fattispecie concreta. Il caso giuridico è la vicenda articolata e ordinata, come la vede il giudicante, iscritta all'interno di un contesto di senso che rende possibile la sua riconoscibilità.

La ricostruzione veritiera, mediante la conferma dell'ipotesi fondata sulle prove e l'uso delle inferenze che consentono di collegare le prove all'ipotesi formulata³⁰, giustifica l'inclusione del singolo fatto nella classe dei comportamenti definiti dalla fattispecie astratta, dalla quale l'ordinamento fa derivare certe conseguenze.

In questa prospettiva, si può dire che il fatto è il punto di partenza, il criterio-guida del ragionamento decisorio, costituendo il primo e fondamentale elemento della precomprensione da cui muove l'interprete³¹. Va sottolineato, al riguardo, che è proprio il momento interpretativo a garantire il rapporto indefettibile tra testi normativi e situazioni di vita³², e che, nel ragionamento giuridico, i fattori normativi e quelli fattuali si determinano contemporaneamente e progressivamente su piani diversi sempre più elevati³³, in un unico e unitario *iter* deliberativo, che tuttavia si manifesta in momenti dotati di una loro specificità³⁴.

L'«andare di qua e di là» con lo sguardo dal fatto alla norma e viceversa³⁵ richiede molteplici occhiate, sicché a ogni nuova occhiata si presenta una fattispecie meglio compresa (attraverso il fatto), ma anche un fatto meglio compreso (attraverso la fattispecie)³⁶.

La *quaestio facti* non è, dunque, separabile dalla *quaestio iuris*, come invece pretende il modello sillogistico del giudizio giurisdizionale, che vede le premesse fattuali e normative nettamente distinte e precostituite nel loro «stare in se stesse»³⁷.

3. COSTRUZIONI E VERITÀ

I fatti, nel processo, non sono mai direttamente accertati nella loro pura e assoluta «datità»; non sono qualcosa di già pronto e pienamente confezionato. Vengono, invece, ricostruiti attraverso la verifica delle contrapposte enunciazioni delle parti sulla base delle informazioni disponibili³⁸. Rappresentano il

30. M. Taruffo, 2009, 207-12. Sulle varie forme di inferenza operanti in sede di ragionamento probatorio cfr. G. Tuzet, 2010, 27-47.

31. B. Pastore, 1996, 118-20.

32. G. Zaccaria, 2012, 154-5.

33. W. Hassemer (1968), trad. it. 2007, 176. Come è noto, l'immagine evocata è quella della «spirale».

34. B. Pastore, 1996, 57-8.

35. J. Hruschka (1965), trad. it. 2009, 25-6, 90; K. Engisch (1968), trad. it. 1970, 78-81.

36. W. Hassemer (1968), trad. it. 2007, 177.

37. G. Ubertis, 1979, 43-8; B. Pastore, 1996, 71-80, 114-22.

38. G. Ubertis, 2006, 1209, 1214.

portato dell'attività probatoria svolta dalle stesse parti e della valutazione delle prove operata dal giudice allo scopo di rappresentare qualcosa di realmente accaduto. Sono, altresì, costruiti, posto che gli enunciati che li esprimono derivano dalla elaborazione compiuta dai soggetti che li formulano.

Tale costruzione è un'attività complessa implicante diverse operazioni. È opportuno, in proposito, distinguere alcuni tipi di «costruzione» che risultano intrecciati l'uno con l'altro³⁹.

Innanzitutto, ogni costruzione presenta una ineliminabile dimensione *selettiva*. Di fronte alla varietà del reale, alla pluralità delle prospettive da cui ogni circostanza può essere considerata e alle varie descrizioni possibili, chi formula enunciati fattuali – chi narra fatti – compie una serie di scelte volte a escludere ciò che non interessa, in relazione alle situazioni e agli scopi ritenuti importanti.

Gli enunciati fattuali sono soggetti a una *costruzione semantica*, che rinvia all'impiego corretto del linguaggio e all'uso delle regole di coerenza logica che dovrebbero evitare contraddizioni, lacune nella descrizione degli eventi e nell'argomentazione, inferenze non giustificate.

È essenziale, altresì, tener conto della *costruzione categoriale* dell'enunciato fattuale. Le categorie si pongono come strumento fondamentale per l'organizzazione e l'interpretazione della realtà. Esse permettono di assegnare significati e collocare gli eventi in ambiti specifici⁴⁰.

Gioca un ruolo importante anche la *costruzione sociale o istituzionale*, che si ricollega alla teoria dei fatti istituzionali. Questi non hanno a che fare con referenti empirici o materiali, ma vengono a esistenza, si determinano, sono definiti in relazione a contesti sociali (giuridici, economici, istituzionali) che li creano e nei quali sono concepibili come «fatti». Non va dimenticato, tuttavia, che tali fatti sono spesso basati su accadimenti «bruti» collocati logicamente prima della loro qualificazione istituzionale⁴¹.

Tutte queste costruzioni sono, in un senso molto generale, *culturali* e la cultura, invero, costituisce un elemento strutturante l'«essere-nel-mondo» degli individui, configurandosi come insieme comprendente valori, linguaggi, pratiche, conoscenze (esplicitamente articolate e/o di sfondo)⁴², usati nella rappresentazione della realtà.

Va ribadito, comunque, che, benché ogni enunciato fattuale sia il risultato di sofisticate attività di costruzione, essenziali per configurarlo e coglierne il significato, inevitabilmente *context-laden*, di esso, in quanto oggetto di prova nel giudizio giurisdizionale, è possibile predicare la verità o la falsità. Riguarda, infatti, circostanze che, pur essendo in varia misura socialmente e cultural-

39. M. Taruffo, 2002, 280-5; M. Taruffo, 2009, 53-64.

40. A. G. Amsterdam, J. Bruner, 2000, 19-53.

41. J. R. Searle (1995), trad. it. 1996, 7-8, 40-4, 57, 67-8, 138-43.

42. Il ruolo giocato dallo *stock of knowledge* come sottofondo culturale delle narrazioni dei fatti nel processo è evidenziato da W. Twining, 2006², 310, 335-8, 443.

mente costruite, possono essere o non essere verificate nel mondo dell'esperienza concreta⁴³.

Ciò porta a rigettare tutti quegli atteggiamenti denominati *verofobici*⁴⁴ e caratterizzati dalla contrarietà a qualunque discorso che riconosca senso e valore alla verità, negandone l'esistenza, l'opportunità di ricercarla, la possibilità di scoprirla.

Il giudizio giurisdizionale ha la pretesa di accertare i «fatti reali» e si impegna alla «verità», che è quella connessa ad acquisizioni e ricostruzioni specifiche, pertinenti, accurate, complete. Essa rinvia alle modalità di relazione tra intenzionalità della ragione e intelligibilità del reale, e all'accordo tra le nostre conoscenze possibili e una realtà che è già nell'orizzonte del linguaggio. Tale accordo non è una passiva riproduzione di un dato, ma si configura a partire da un'attività di elaborazione interpretativa e ricostruttiva.

Il riconoscimento della verità, benché non rappresenti, nel processo, un valore assoluto, potendosi talora trovare posposto ad altri valori (sia processuali che extra-processuali), e benché sia contrassegnato da vincoli collegati alla presenza di regole giuridiche, alla opinabilità e contingenza dell'oggetto, all'informazione parziale di cui si dispone, alle restrizioni che incontra l'impiego degli strumenti conoscitivi, ai limiti temporali posti dall'obbligo di decidere, partecipa della razionalità e della correttezza della decisione giudiziaria, ponendosi come elemento della sua giustificazione.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ABBAGNANO Nicola, 1980, «Fatto». In Id., *Dizionario di filosofia*, 379-81. Utet, Torino.
- AMSTERDAM Anthony G., BRUNER Jerome, 2000, *Minding the Law*. Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts)-London.
- CANALE Damiano, 2013, «Il ragionamento giuridico». In *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, a cura di Giorgio Pino, Aldo Schiavello, Vittorio Villa, 316-51. Giappichelli, Torino.
- CARLIZZI Gaetano, 2012, *Contributi alla storia dell'Ermeneutica Giuridica Contemporanea*. La Scuola di Pitagora, Napoli.
- CATANIA Alfonso, 2006, *Teoria e filosofia del diritto. Temi problemi figure*. Giappichelli, Torino.
- DI DONATO Flora, 2008, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel "processo"*. FrancoAngeli, Milano.
- ENGISCH Karl, 1968, *Einführung in das juristische Denken*. W. Kohlhammer, Stuttgart (trad. it. *Introduzione al pensiero giuridico*, Giuffrè, Milano 1970).
- GASCÓN ABELLÁN Marina, 1999, *Los hechos en el derecho. Bases argumentales de la prueba*. Marcial Pons, Madrid-Barcelona.
- GOLDMAN Alvin I., 1999, *Knowledge in a Social World*. Oxford University Press, Oxford.

43. M. Taruffo, 2002, 277.

44. Di *verofobia* parla A. Goldman, 1999, 7, 9. Cfr. altresì N. Vassallo, 2007, 1-22.

- HASSEMER Winfried, 1968, *Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik*. Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-Bonn-München (trad. it. *Fatti-specie e tipo. Indagini sull'ermeneutica penalistica*, Esi, Napoli 2007).
- HRUSCHKA Joachim, 1965, *Die Konstitution des Rechtsfalles. Studien zum Verhältnis von Tatsachenfeststellung und Rechtsanwendung*. Duncker & Humblot, Berlin (trad. it. *La costituzione del caso giuridico. Il rapporto tra accertamento fattuale e applicazione giuridica*, il Mulino, Bologna 2009).
- KAUFMANN Arthur, 1965, 1982, *Analogie und «Natur der Sache»*. *Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus*. R. v. Decker & C.F. Müller, Heidelberg (trad. it. *Analogia e «natura della cosa»*. *Un contributo alla dottrina del tipo*, Vivarium, Napoli 2003).
- MACCORMICK Neil, 1994², *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford University Press, Oxford (trad. it. *Ragionamento giuridico e teoria del diritto*, Giappichelli, Torino 2001).
- OMAGGIO Vincenzo, 2006, «Natura della cosa». In *Enciclopedia filosofica*, vol. 8, 7759-60. Bompiani, Milano.
- PASTORE Baldassare, 1996, *Giudizio, prova, ragion pratica. Un approccio ermeneutico*. Giuffrè, Milano.
- ID., 2013, *Decisioni e controlli tra potere e ragione. Materiali per un corso di filosofia del diritto*. Giappichelli, Torino.
- PUTNAM Hilary, 2012, «Realismo e senso comune». In *Bentornata realtà. Il nuovo realismo in discussione*, a cura di Mario De Caro, Maurizio Ferraris, 5-20. Einaudi, Torino.
- ROMANO Santi, 1947, *Frammenti di un dizionario giuridico*. Giuffrè, Milano.
- RUNDLE Bede, 1993, *Facts*. Duckworth, London.
- SEARLE John R., 1995, *The Construction of Social Reality*. The Free Press, New York (trad. it. *La costruzione della realtà sociale*, Edizioni di Comunità, Milano 1996).
- TARUFFO Michele, 1992, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*. Giuffrè, Milano.
- ID., 2002, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*. il Mulino, Bologna.
- ID., 2009, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*. Laterza, Roma-Bari.
- TASSO Torquato G., 2012, *Oltre il diritto. Alla ricerca della giuridicità del fatto*. Cedam, Padova.
- TUZET Giovanni, 2010, *Dover decidere. Diritto, incertezza e ragionamento*. Carocci, Roma.
- TWINING William, 2006², *Rethinking Evidence. Exploratory Essays*. Cambridge University Press, Cambridge.
- UBERTIS Giulio, 1979, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*. Giuffrè, Milano.
- ID., 2006, «La ricostruzione giudiziale del fatto tra diritto e storia». *Cassazione penale*, 46: 1206-15.
- VASSALLO Nicla, 2007, «Contro la verofobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità». In *Conoscenza e verità*, a cura di Maria Cristina Amoretti, Michele Marsonet, 1-22. Giuffrè, Milano.
- VOGLIOTTI Massimo, 2007, *Tra fatto e diritto. Oltre la modernità giuridica*. Giappichelli, Torino.
- ZACCARIA Giuseppe, 2012, *La comprensione del diritto*. Laterza, Roma-Bari.